



COMUNE DI MONTEPAONE

P. IVA 00297260796 (Provincia di Catanzaro) Tel. 0967/49294 - 5 Fax 49180

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 71 Reg. Del

OGGETTO:FESTA DELLO SPORT – PATROCINIO DELL'AMMINISTRAZIONE - CONTRIBUTO ASD REAL MONTEPAONE. PARTECIPAZIONE SPESE . ATTO DI INDIRIZZO

L'anno duemiladiciotto, il giorno 21, del mese di maggio, alle ore 17:00 si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti persone:

N/ro d' ord.	Nome e Cognome	Qualifica	Presente	Assente
1	Mario Migliarese	Sindaco	X	
2	Giuseppe Tuccio	Vice – Sindaco	X	
3	Isabella Venuto	Assessore	X	
4	Francesco Lucia	Assessore	X	
5	Maria Assunta Fiorentino	Assessore	X	

Assiste il Segretario Generale Avv. Carmela Chiellino.

Presiede il Sindaco Mario Migliarese il quale, riconosciuta la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- la locale squadra A.S.D. Real Montepaone è regolarmente iscritta alla Federazione Italiana Gioco Calcio;
- che la medesima squadra ha sempre ottenuto ragguardevoli successi, raggiungendo per ultimo la promozione nel campionato di Promozione Calabrese;
- che l' A.S.D. Real Montepaone consente una visibilità al paese per la risonanza sui mass media degli incontri di calcio che per l'ospitalità ai numerosi tifosi delle squadre ospiti;
- che l'Amministrazione Comunale da sempre sensibile verso gli sport che coinvolgono i giovani e la collettività, guarda con occhio particolare i risultati anche sotto l'aspetto sociale;

Richiamato il D.L. 31/05/2010 n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30/07/2010 n. 122, recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.”; Visto, in particolare, l'art. 6, comma 9° del citato D.L. n. 78/2010, come convertito nella predetta legge n. 122/2010, il quale prevede come, a decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni pubbliche, compresi gli enti locali, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni;

Viste, ed alla luce delle incertezze interpretative emerse circa la corretta portata ed applicazione del citato disposto, i principi affermati dalle Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti,

in sede di richiesta di parere reso ai sensi dell'art. 7, comma 8° della legge 05/06/2003 n. 131;

Richiamate, in particolare,:

- a) la deliberazione del 23/12/2010 n. 1075 della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo della Lombardia, a mente della quale con riferimento alla possibilità da parte degli enti locali di erogare contribuzioni in favore dell'associazionismo privato, è stata ritenuta detta facoltà pienamente legittima allorché l'attività oggetto del sostegno finanziario diretto e/o indiretto, rientri, in senso lato, nelle competenze dell'ente locale che la esercita direttamente e/o in via mediata attraverso soggetti terzi.;
- b) La deliberazione del 29/03/2011 n. 160 della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo della Lombardia. a mente della quale è stato ritenuto che il divieto di spese per sponsorizzazioni non può ritenersi operante a fronte di sovvenzioni a soggetti privati a tutela di diritti costituzionalmente riconosciuti, quali, tra l'altro, la concessione di contributi per manifestazioni a carattere socio – culturale.;
- c) La deliberazione del 21/02/2011 n. 11 della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo della Liguria a mente della quale, sono state ritenute ammissibili le contribuzioni a favore di soggetti terzi per iniziative culturali, artistiche, sociali, di promozione turistica che mirano a realizzare gli interessi economici e non della collettività amministrata, ossia le finalità istituzionale dell'ente locale.;

Considerato sulla base dei richiamati pronunciamenti, ritenere opportuno la concessione del contributo de quo pienamente conforme a norma, e ciò per le seguenti ragioni di diritto:

- 1) l'art. 3, comma 3° del D.L.vo 18/08/2000 n. 267, recante “Il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, espressamente prevede che il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove e ne coordina lo sviluppo. Il successivo comma 4° prevede, altresì, come i comuni possono svolgere le proprie funzioni e attività, sulla base del principio di sussidiarietà, avvalendosi della autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.;
- 2) Lo Statuto Comunale prevede come il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità, e stabilisce come sempre il Comune favorisce l'esercizio di attività sportive, ricreative e promozionali.;

TENUTO CONTO, inoltre, che l'attività sportiva, cui è diretto il contributo, costituisce uno dei primari interventi del Comune nel settore sportivo, quale corollario fondamentale del diritto alla salute, di cui all'articolo 32 della Costituzione. Al riguardo, va rilevato che la Corte dei conti ha evidenziato la piena legittimità del contributo, laddove sia finalizzato, come in fattispecie, a sovvenzionare la cura e la tutela di diritti costituzionalmente riconosciuti.

RIBADITO che il contributo, che si intende concedere, è finalizzato a consentire un'attività, quale quella calcistica, in diretto favore della collettività e della cittadinanza;

Considerato:

che la A.S.D. Real Montepaone ha organizzato la “Festa dello Sport” in occasione della promozione nel campionato di Promozione;

che intendimento di questa Amministrazione partecipare all'organizzazione della festa concedendo il proprio patrocinio con l'uso del palco, della Piazza ed il pagamento delle spese dei diritti SIAE;

VISTO il regolamento per la concessione di contributi e benefici economici a persona, enti pubblici e privati.

Visti i pareri favorevoli espressi, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.L.vo 18/08/2000 n. 267;

Visto l'art. 48, comma 1° e 2° del citato D.L.vo n. 267/2000;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Con voti unanimi espressi in forma palese;

DELIBERA

Le premesse fanno parte integrale e sostanziale del presente provvedimento

1. Di concedere il patrocinio alla Festa dello Sport organizzata per i festeggiamenti della vittoria del campionato 1° categoria della squadra locale A.S.D. Real Montepaone;
2. Di contribuire all'organizzazione della festa garantendo il pagamento dei diritti SIAE e l'uso del palco e della Piazza;
3. Di concedere un contributo a favore dell' A.S.D. Real Montepaone, pari ad €. 10.000,00 quale sostegno economico inerente l'iscrizione e regolare svolgimento del campionato di promozione Calabria, stagione calcistica 2018/2019;
4. di demandare ed autorizzare il Responsabile del Settore l'adozione dell'apposita determinazione di impegno di spesa di € 10.000,00 e relativa successiva liquidazione alla Società A.S.D. Real Montepaone con sede in Montepaone per come rappresentata somma già stanziata sul bilancio corrente.;
5. Trasmettere, ai fini della sua corretta esecuzione, copia del presente provvedimento ai Responsabili delle Aree Urbanistica e Finanziaria del Comune;



COMUNE DI MONTEPAONE

P. IVA 00297260796 (Provincia di Catanzaro) Tel. 0967/49294 - 5 Fax 49180

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: FESTA DELLO SPORT – PATROCINIO DELL'AMMINISTRAZIONE - CONTRIBUTO ASD REAL MONTEPAONE. PARTECIPAZIONE SPESE . ATTO DI INDIRIZZO PARERI DI CUI ALL'ART. 49 e 147 Bis TUEL D.LGS. 267/2000

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 e 147 Bis TUEL D.LGS. 267/2000

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Urbanistica, ai sensi degli artt. 49, comma 1, come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 174/2012, e 147 bis, comma 1 del D.Lgs.267/000 ESPRIME PARERE FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione. Attesta, per l'effetto, con la sottoscrizione e con ogni conseguenza, la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa essendo stati correttamente valutati i presupposti di fatto e di diritto, il rispetto delle regole anticorruzione, il rispetto delle norme sulla privacy, che consentono all'organo deliberante di approvare il presente provvedimento.

Montepaone lì 21/05/2018

Il Responsabile dell'Area Urbanistica
F.to (Geom. Francesco Ficchi)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, ai sensi degli artt. 49, comma 1, come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 174/2012, e 147 bis, comma 1 del D.Lgs.267/000

Vista la proposta in oggetto attesta che:

HA RIFLESSI DIRETTI/INDIRETTI sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente ed esprime PARERE FAVOREVOLE sulla regolarità contabile

NON HA RIFLESSI DIRETTI/INDIRETTI sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

NON NECESSITA del visto di copertura finanziaria in quanto il presente atto non comporta spese a carico del bilancio comunale.

Montepaone lì 21/05/2018

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
F.to (Dott.ssa Angelica TALARICO)

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
Mario Migliarese

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Carmela CHIELLINO

Firmato come all'originale

ALBO PRETORIO

Il sottoscritto, responsabile del servizio delle pubblicazioni all'Albo Pretorio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all'albo pretorio on-line di questo Comune (Art.32, Comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) per rimanervi per 15 giorni consecutivi (Art. 124, comma 1, del TU 18 agosto 2000 n. 267) e comunicata ai capigruppo con nota prot. 3843

Montepaone, li 29/05/2018

Il Responsabile dell'Albo On- line
F.to Rosaria Fabbio

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si attesta che la presente delibera diventerà esecutiva ai sensi:

☐ del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 267 del 18/8/2000

☐ del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 267 del 18/8/2000 (immediata eseguibilità)

Montepaone, li

IL SEGRETARIO COMUNALE